

(N. 1759-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1956

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto 22 novembre 1956, n. 1274, la cui conversione in legge deve essere sottoposta all'approvazione del Senato, ha un fine indubbiamente lodevole, quello di adottare una più efficace prevenzione dei delitti quando questi possono essere agevolati dalla facilità dell'acquisto di armi.

Per le norme vigenti alla data di pubblicazione del detto decreto-legge (articolo 35 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773), chiunque, maggiorenne, che non apparisse insano di mente e potesse comprovare la sua identità, sarebbe stato abilitato all'acquisto di armi.

Il decreto-legge condiziona simile acquisto a un nulla osta del Questore, il quale può a sua volta subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato che attesti l'assenza nel richiedente di malattie mentali e comunque di vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Il nulla osta ha la validità di un mese.

Queste disposizioni si trovano nell'articolo 1 del decreto-legge, e sono evidentemente provvide, poichè non solo offrono la garanzia della sanità di mente dell'acquirente, ma, stante il lasso di tempo necessario al rilascio del nulla osta consentono che possano smorzarsi le turbe psichiche da cui sia preso chi, sotto la passione, sia spinto ad acquistare l'arma per commettere un delitto. A questo scopo particolare risponde anche la norma che limita il

tempo di validità del nulla osta, affinché chi nelle condizioni passionali anzidette non abbia poi fruito del nulla osta per essere riuscito a dominarsi, incontri nuovi ostacoli nell'eventuale riaccendersi della passione che lo perturbava.

Già nel testo unico, all'articolo 35 sull'acquisto delle armi, faceva eco per identità di disposizioni l'articolo 55, relativo all'acquisto di esplosivi. Era logico che venisse analogamente modificato anche questo articolo, al che provvede l'articolo 3 del decreto-legge, mentre per ragioni di coordinamento l'articolo 2 prescrive le stesse norme a carattere preventivo, per il rilascio o per la rinnovazione del porto di armi.

L'articolo 4, infine, estende le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 al caso di cessione tra privati.

Il parere espresso dalla 2^a Commissione è stato attentamente esaminato dalla 1^a Commissione.

Questa ha riconosciuto giuste le finalità del decreto-legge ed anche l'urgenza, ed ha ritenuto appropriata la disciplina in concreto data alla materia.

Si confida pertanto che il Senato vorrà approvare la conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplosive.